Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 91

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno

23 marzo 2017

Sommario

III *Atti preparatori*

CORTE DEI CONTI

2017/C 91/01 Parere n. 1/2017 *(presentato in virtù dell'articolo 322, TFUE)* su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio — Revisione del «regolamento finanziario» — regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1) 1

IT

III

(Atti preparatori)

CORTE DEI CONTI

PARERE N. 1/2017

(presentato in virtù dell'articolo 322, TFUE)

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Revisione del «regolamento finanziario» — regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

(2017/C 91/01)

INDICE

	Paragrafo	*Pagina*
SINTESI	I-IX	3
INTRODUZIONE	1 – 4	4
BASE DELLA PROPOSTA	5 – 6	4
Valutazione d'impatto	5 – 6	4
ASPETTI ESSENZIALI NON COMPRESI NELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE	7 – 27	5
Governance	7 – 15	5
Relazione unica finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di rendiconto	7 – 11	5
La pubblicazione del livello di errore stimato	12 – 13	6
Comitato di audit	14 – 15	6
Audit esterno	16 – 27	6
Diritto di accesso della Corte dei conti	16 – 17	6
Relazione annuale della Corte dei conti	18 – 20	6
Relazioni speciali della Corte dei conti	21 – 22	7
Agenzie e partenariati pubblico-privato (organismi dell'Unione)	23 – 27	7

	Paragrafo	*Pagina*
MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE	28 – 108	7
Semplificazione per i destinatari dei fondi UE	28 – 34	7
Applicare un unico insieme di regole alle azioni ibride o in caso di combinazione di misure e strumenti	35 – 41	8
Interventi finanziari	42 – 50	9
Flessibilità di bilancio	51 – 63	11
Fondi fiduciari	64 – 68	12
Entrate con destinazione specifica	69 – 76	13
Pagamenti in base all'adempimento delle condizioni o al conseguimento dei risultati	77 – 84	14
Quadro della performance	85 – 89	14
Razionalizzazione degli obblighi di comunicazione	90 – 99	15
Meccanismi di audit	100 – 108	17
Riconoscimento reciproco delle revisioni contabili	100 – 105	17
Norme e procedure di revisione contabile	106 – 108	17
ALTRI ARGOMENTI TRATTATI	109 – 148	18
Conti annuali	109 – 112	18
Sponsorizzazione da parte di imprese	113 – 116	18
Accordi sul livello di servizio	117 – 119	19
Norme in materia di appalti pubblici	120 – 123	19
Fusione dell'istanza specializzata in irregolarità finanziarie con l'istanza competente per il sistema di individuazione precoce e di esclusione	124 – 128	20
Trattamento differenziato degli investitori	129 – 131	21
Variazione del periodo di ammissibilità per gli strumenti finanziari nell'ambito della gestione concorrente	132 – 133	21
Norme in materia di recuperi	134 – 136	21
Stato di «agricoltore in attività»	137 – 139	21
Pagamento per i giovani agricoltori	140 – 142	22
Definizioni	143 – 148	22
ALLEGATO I – TESTO MODIFICATO DELLA COMMISSIONE E SUGGERIMENTI DELLA CORTE		24
ALLEGATO II – RELAZIONI		28

LA CORTE DEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio ([1]), i regolamenti (UE) n. 1296/2013 ([2]), (UE) n. 1301/2013 ([3]), (UE) n. 1303/2013 ([4]), (UE) n. 1304/2013 ([5]), (UE) n. 1305/2013 ([6]), (UE) n. 1306/2013 ([7]), (UE) n. 1307/2013 ([8]), (UE) n. 1308/2013 ([9]), (UE) n. 1309/2013 ([10]), (UE) n. 1316/2013 ([11]), (UE) n. 223/2014 ([12]), (UE) n. 283/2014 ([13]), (UE) n. 652/2014 ([14]) del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE ([15]) del Parlamento europeo e del Consiglio ([16]),

vista la richiesta di un parere sulla proposta di cui sopra, presentata dal Consiglio il 9 dicembre 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

SINTESI

I. Il regolamento finanziario (RF) stabilisce i princìpi e le procedure che disciplinano la formazione e la spesa del bilancio dell'Unione europea (UE) e il controllo dei fondi UE.

II. A giudizio della Corte, la Commissione dovrebbe sfruttare la revisione dell'RF per allineare le proprie disposizioni di governance alla migliore pratica internazionale. In particolare, la Corte affronta le questioni delle relazioni integrate, del livello di errore stimato e del comitato di audit (paragrafi 7-15).

III. Secondo la Corte, se la presentazione delle sue relazioni speciali viene modificata come da proposta della Commissione, è probabile che la lettura risulti meno agevole. La Corte esprime preoccupazione per questo tentativo di disciplinare un aspetto essenziale della propria autonomia (paragrafi 18-22).

IV. La Corte condivide in generale le semplificazioni proposte per i destinatari dei fondi UE (paragrafi 28-34) e suggerisce che la Commissione chiarisca le proposte in merito alla combinazione di metodi o strumenti di esecuzione del bilancio (paragrafi 35-41). Osserva che le modifiche proposte sugli strumenti finanziari sono potenzialmente positive, ma vanno chiarite (paragrafi 42-50).

V. La Commissione propone dettagliate modifiche alle operazioni di gestione del bilancio, senza valutare se i meccanismi esistenti siano ancora adeguati. La Corte reputa che vi sia margine per una notevole semplificazione delle disposizioni di bilancio (paragrafi 51-63). La Corte non condivide le modifiche proposte all'utilizzo delle entrate con destinazione specifica e ritiene superfluo mantenere la categoria delle entrate con destinazione specifica interne (paragrafi 69-76).

VI. Estendere prematuramente alle politiche interne il ricorso ai fondi fiduciari pone problemi di carattere amministrativo, di costi e di assolvimento dell'obbligo di rendiconto (paragrafi 64-68).

([1]) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
([2]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238.
([3]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
([4]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
([5]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
([6]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
([7]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
([8]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
([9]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([10]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
([11]) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.
([12]) GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.
([13]) GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14.
([14]) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.
([15]) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227.
([16]) COM(2016) 605 *final*.

VII. La Corte è favorevole al più ampio utilizzo dei pagamenti sulla base delle condizioni rispettate o dei risultati conseguiti e chiede ulteriori delucidazioni in merito al quadro della performance proposto (paragrafi 77-89).

VIII. Pur considerando positiva la prospettiva di un consolidamento delle relazioni predisposte dalla Commissione, la Corte ritiene che non siano state pienamente valutate le implicazioni di tali modifiche. Il «pacchetto integrato sull'informativa finanziaria» avanzato dalla Commissione conterebbe migliaia di pagine con una notevole duplicazione delle informazioni (paragrafi 90-99).

IX. La Corte analizza, inoltre, altre modifiche proposte ma non evidenziate nella relazione che introduce la proposta di RF, tra cui alcuni punti riconducibili alle modifiche della normativa settoriale (paragrafi 109-148).

INTRODUZIONE

1. Il regolamento finanziario (RF) sancisce i princìpi applicabili al bilancio generale dell'UE. La sua revisione avrà ripercussioni sul processo di formazione del bilancio, nonché sull'utilizzo dei fondi, e costituisce un'opportunità per migliorare la gestione finanziaria dell'UE.

2. Alcune modifiche proposte dalla Commissione, come il fatto di promuovere l'uso di forme semplificate di contributi e pagamenti in base alle condizioni o agli obiettivi in tutte le modalità di gestione, potrebbero portare a una semplificazione nel gestire e nel ricevere fondi UE. Molte di esse rispecchiano le raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni annuali recenti. Nondimeno, una normativa dettagliata non si sostituisce a una governance solida e a una sana gestione. Per conseguire il proprio scopo, tali modifiche dovranno essere messe in pratica dal personale competente e monitorate dagli organi direttivi.

3. La Commissione definisce la propria proposta «un'ambiziosa revisione delle norme finanziarie generali corredata delle modifiche corrispondenti delle regole finanziarie settoriali» ([1]). Afferma inoltre che contribuisce a due degli obiettivi principali del quadro finanziario pluriennale (QFP): semplificazione e flessibilità. Viene introdotto un numero ingente di modifiche dettagliate che riguardano in particolare:

— le sovvenzioni (paragrafi 28-34),

— gli interventi finanziari (paragrafi 42-50),

— le operazioni di bilancio (paragrafi 51-63),

— i contributi basati sui risultati (paragrafi 77-84),

— le relazioni (paragrafi 90-99).

4. La prima parte del presente parere (paragrafi 7-27) verte su aspetti che, a giudizio della Corte, avrebbero dovuto essere inclusi nella proposta di RF. Nei successivi paragrafi 28-148 sono trattate le modifiche prospettate dalla Commissione, seguendo la struttura dei punti illustrati nella relazione che introduce la proposta di RF.

BASE DELLA PROPOSTA

Valutazione d'impatto

5. Conformemente all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», la Commissione è tenuta a effettuare valutazioni d'impatto delle proprie iniziative legislative e non legislative, degli atti delegati e delle misure d'esecuzione suscettibili di avere un impatto economico, ambientale o sociale significativo. La Corte reputa che la Commissione avrebbe dovuto eseguire una valutazione d'impatto prima di pubblicare la proposta ([2]).

6. Per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dell'accordo interistituzionale, la Corte propone di introdurre nell'RF l'obbligo di effettuare valutazioni d'impatto delle iniziative legislative e non legislative, degli atti delegati e delle misure d'esecuzione suscettibili di avere un impatto economico, ambientale o sociale significativo.

([1]) Relazione che introduce la proposta di RF, pag. 3.
([2]) La Corte ha formulato osservazioni analoghe in merito, ad esempio, al riesame intermedio del quadro finanziario pluriennale, al regolamento (UE) 2015/1017 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e alla proposta COM(2016) 597 di modifica del regolamento FEIS.

ASPETTI ESSENZIALI NON COMPRESI NELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Governance ([1])

Relazione unica finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di rendiconto

7. La Commissione non applica alcun quadro di governance riconosciuto, né comunica nelle proprie relazioni annuali in quale misura ci si attenga a un quadro di questo genere ([2]). Sebbene i conti siano stilati conformemente ai princìpi contabili internazionali per il settore pubblico (*International Public Sector Accounting Standards*, IPSAS), questi non sono accompagnati da una relazione che fornisca una visione globale della governance, della performance e della strategia della Commissione a fronte dei rischi che potrebbero inficiare il conseguimento degli obiettivi. La Commissione indica un livello stimato delle operazioni illecite o irregolari (cfr. anche paragrafo 12) nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (*Annual Management and Performance Report*, AMPR), costituita dalla «relazione di sintesi» fino alla relazione sull'esercizio 2015; detta relazione però viene trasmessa alle parti interessate, compresa la Corte, solo dopo la conclusione dell'audit annuale. Le informazioni sono disseminate (e talvolta ripetute) nei documenti, a livello di Commissione e a livello di direzione generale (DG), che vengono presentati separatamente nel corso dell'anno (spesso troppo tardi perché possano essere presi in considerazione insieme all'audit dei conti annuali o per essere analizzati nella relazione annuale della Corte).

8. Secondo la Corte, la Commissione dovrebbe sfruttare la revisione dell'RF per aggiornare le proprie disposizioni di governance. La proposta di RF introduce alcune modifiche riguardanti la governance, che però non sono sempre in linea con la migliore pratica internazionale, mentre non affronta alcuni aspetti fondamentali al riguardo.

9. La Commissione dovrebbe razionalizzare ulteriormente l'informativa e produrre, di preferenza, una relazione unica — oppure, in alternativa, una raccolta unica di relazioni — finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di rendiconto. L'autorità competente per il discarico dovrebbe disporre di un documento unico chiaro, in cui la Commissione rende conto del proprio operato, dell'impiego dei fondi bilancio e dei risultati conseguiti. La Corte loda l'iniziativa della Commissione di far confluire una serie di relazioni nel «pacchetto integrato sull'informativa finanziaria». Tuttavia, per diventare una relazione unica finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di rendiconto (e di fatto per essere veramente integrato) questo pacchetto dovrebbe:

— evitare la duplicazione delle informazioni (ad esempio, il pacchetto tratterebbe le rettifiche e i recuperi in cinque punti distinti);

— essere presentato agli auditor come un pacchetto unico;

— fornire una visione completa (ma non esaustiva) delle attività svolte nell'anno in esame.

10. Come raccomanda la Corte nella relazione speciale n. 27/2016, tale relazione dovrebbe comprendere:

— una relazione del presidente;

— informazioni sulle attività svolte durante l'anno e sul conseguimento degli obiettivi delle politiche;

— un'analisi dei rischi operativi e strategici;

— una relazione sulla performance non finanziaria;

— una dichiarazione sulla governance;

— una relazione sul ruolo e sulle conclusioni del comitato di audit;

— una dichiarazione sulla sostenibilità di bilancio a medio e lungo termine, all'occorrenza con i rimandi alle informazioni riportate in altre relazioni.

Queste informazioni sono in parte già disponibili. Nell'***allegato II*** sono riportate le relazioni esistenti, la proposta della Commissione e la proposte della Corte.

11. La Commissione dovrebbe presentare questa relazione (o raccolta di relazioni) unica, finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di rendiconto, in tempo utile perché i conti siano sottoposti ad audit e venga verificato dagli auditor che le altre informazioni ivi esposte siano coerenti con le informazioni contabili. La Corte approfondisce in seguito le possibili modifiche alle proposte della Commissione che doterebbero l'informativa dell'UE di una struttura migliore (e più integrata).

([1]) La presente sezione si basa sulle osservazioni e raccomandazioni formulate dalla Corte nella relazione speciale n. 27/2016 «La governance alla Commissione europea rispecchia la migliore pratica?».

([2]) Cfr. anche l'articolo 1 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

La pubblicazione del livello di errore stimato

12. Laddove vi è un elevato rischio di irregolarità, la migliore pratica ([1]) è analizzare il rischio nonché quantificarne il livello e l'impatto probabile. Molti membri del personale della Commissione sono impegnati nel campo dell'audit e del controllo e la normativa UE prevede anche ampie verifiche sulla spesa effettuata da organismi che gestiscono fondi dell'UE. Le relazioni della Commissione in proposito prestano molta attenzione alla «capacità correttiva» (la possibilità di considerare inammissibili dichiarazioni di spesa inizialmente accettate dalla Commissione) anziché alla quantificazione e analisi della natura degli errori rilevati. Il documento chiave al riguardo (sulla tutela del bilancio UE) non fornisce una stima del livello di irregolarità presente nelle domande di rimborso iniziali o già approvate.

13. La raccomandazione della Corte è che sia introdotto nella proposta di RF l'obbligo per la Commissione ([2]) di pubblicare, quale parte dei conti annuali o come informazioni a corredo degli stessi, il livello di errore stimato sulla base di una metodologia uniforme e di trasmettere questi dati alla Corte unitamente ai conti provvisori (ossia nel progetto di relazione unica finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di rendiconto).

Comitato di audit

14. La migliore pratica nell'ambito degli organi direttivi del settore pubblico prevede l'istituzione di un comitato di audit o di un gruppo o una funzione equivalente ([3]). Secondo la valutazione della Corte, il comitato di controllo degli audit presso la Commissione si discosta dalla migliore pratica in quanto solo una stretta minoranza dei suoi componenti è indipendente dall'istituzione stessa ([4]) e il suo mandato non comprende l'informativa finanziaria, le irregolarità e la gestione dei rischi ([5]).

15. La Commissione dovrebbe sfruttare la revisione dell'RF per introdurre obblighi specifici riguardo alla creazione e al funzionamento di un comitato di audit in seno alle istituzioni dell'UE aventi competenze in materia di spesa, nonché per allinearne la composizione e la sfera di attività alla migliore pratica internazionale.

Audit esterno

Diritto di accesso della Corte dei conti

16. È importante che le informazioni necessarie alla Corte per espletare gli audit siano messe a disposizione in modo tempestivo ed efficiente. La Corte deve disporre di un accesso diretto ai dati della Commissione, nonché della possibilità di analizzare tali dati all'occorrenza presso la propria sede, con gli appositi strumenti di cui dispone. I documenti che la Corte è tenuta a esaminare dovrebbero essere messi a disposizione in una fase iniziale (e allo stadio di progetto), per consentirle una stesura tempestiva delle relazioni.

17. L'articolo 249 della proposta di RF contempla disposizioni riguardanti l'accesso della Corte ai documenti e ai dati conservati elettronicamente. La Corte ritiene che siano necessari ulteriori chiarimenti, in particolare per le disposizioni che riguardano il diritto di accesso ai sistemi informatici. Nell'***allegato I*** figura la proposta di modifica dell'articolo 249 formulata dalla Corte.

Relazione annuale della Corte dei conti

18. All'articolo 250 la Commissione propone di ridurre il tempo a disposizione della Corte per trasmettere le osservazioni destinate a figurare nella relazione annuale, portando il termine dal 30 giugno al 15 giugno. Non vi è, tuttavia, una modifica analoga riguardo alla trasmissione delle informazioni da parte della Commissione. Per mantenere il traguardo raggiunto nel 2016, quando la relazione annuale della Corte è stata pubblicata un mese prima del termine obbligatorio, dovrebbero essere adeguate di conseguenza le scadenze fissate per la presentazione dei conti annuali, con le informazioni a corredo, da parte della Commissione e delle altre istituzioni. Ad esempio, il termine ultimo per l'invio dei conti consolidati definitivi (articolo 238, paragrafo 5) dovrebbe passare dal 31 luglio al 30 giugno e la data entro la quale le istituzioni devono trasmettere le risposte alle osservazioni per la relazione annuale dovrebbe essere anticipata dal 15 ottobre al 15 luglio (articolo 250, paragrafo 1) (cfr. anche ***allegato II***).

([1]) Alcuni esempi di migliori pratiche sono: nel Regno Unito, i conti annuali del ministero del Lavoro e delle pensioni e, in Irlanda, i conti annuali del ministero della Previdenza sociale.
([2]) Cfr. la raccomandazione 2, lettera f), nella relazione speciale n. 27/2016. La Commissione ha accettato questa raccomandazione.
([3]) CIPFA/IFAC, *International Framework: Good Governance in the Public Sector*, 2014, pagg. 29-30. La Commissione, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono dotati di comitati di audit, diversi fra loro per composizione e ruoli.
([4]) La Commissione sta cercando al momento di aggiungere un altro componente indipendente.
([5]) Relazione speciale n. 27/2016, paragrafo 65.

19. Per meglio riflettere la finalità e la natura della «procedura in contradditorio», la Corte suggerisce di modificare le prime due frasi dell'articolo 250 come indicato nell'***allegato I***.

20. Quanto alla collocazione delle risposte delle istituzioni all'interno delle relazioni della Corte, quest'ultima ritiene che sia una facoltà intrinseca della propria autonomia amministrativa decidere come presentare le proprie relazioni, conformemente ai princìpi internazionali di audit. La Corte reputa che la pubblicazione delle risposte di ciascuna istituzione «accanto» alle proprie osservazioni pregiudichi la scorrevolezza e la leggibilità del testo, specie quando le risposte sono più lunghe delle osservazioni stesse. Su questa base, la Corte propone di pubblicare le risposte per la relazione annuale alla fine del testo di ciascun capitolo, analogamente a quanto avviene attualmente per le relazioni speciali.

Relazioni speciali della Corte dei conti

21. L'osservazione sulla «procedura in contradditorio» (cfr. paragrafo 19) riguarda anche le relazioni speciali di cui all'articolo 251. Per quanto riguarda il termine di sei settimane entro il quale le istituzioni controllate sono tenute a comunicare le proprie risposte, la Corte non ravvisa la necessità di indicare, a questo livello della normativa, l'eventuale sospensione del termine, né le possibili motivazioni.

22. Per quanto riguarda la modifica proposta nel comma relativo alla collocazione delle risposte nelle relazioni speciali, la Corte ribadisce la propria posizione esposta al paragrafo 20, ossia che questa disposizione viola la legittima autonomia amministrativa della Corte. Inoltre, in seguito alla recente rinuncia della Corte alle pubblicazioni cartacee, sono in fase di sviluppo nuove modalità di presentazione delle constatazioni. Sono al vaglio, fra l'altro, le varie opportunità offerte dalle pubblicazioni elettroniche (*e-publishing*), tra cui la possibilità per il lettore di scegliere in modo flessibile come visualizzare il testo. La Corte propone quindi di mantenere la formulazione corrente, ossia che le risposte devono essere pubblicate «unitamente alla relazione speciale».

Agenzie e partenariati pubblico-privato (organismi dell'Unione)

23. Conformemente all'articolo 69, paragrafo 6, della proposta di RF, i conti degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom che ricevono contributi a carico del bilancio dell'UE (ossia le agenzie) continuerebbero a essere verificati da revisori esterni indipendenti prima del consolidamento nei conti dell'UE. Nell'elaborare le proprie relazioni, quindi, la Corte continuerebbe a tenere conto dei risultati di dette verifiche. Un miglioramento apprezzabile rispetto alle precedenti disposizioni consisterebbe nello statuire che i revisori esterni indipendenti verifichino, oltre ai conti, anche la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

24. I bilanci totali delle agenzie rappresentano meno del 2 % del bilancio dell'UE nel suo complesso. Nonostante la spesa limitata, le agenzie svolgono un ruolo importante nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche dell'UE: un meccanismo più efficiente per gli aspetti ricorrenti dell'audit annuale consentirebbe alla Corte di concentrarsi maggiormente sulla loro performance.

25. Attualmente, la Corte pubblica una relazione annuale specifica per ciascuna agenzia. Le relazioni comprendono una dichiarazione di affidabilità (un giudizio sui conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni) e, all'occorrenza, osservazioni su aspetti di particolare rilievo. Nel 2016 sono state pubblicate 41 relazioni di questo tipo, con 82 giudizi e circa 90 osservazioni specifiche. Al fine di accrescere l'efficienza, la Corte propone di modificare le norme sulle relazioni annuali perché in futuro possa considerare di stilare un'unica relazione consolidata di audit riguardante tutte le agenzie.

26. Per l'audit di questi organismi, la Corte propone le disposizioni seguenti. Oltre ai conti, un revisore esterno indipendente dovrebbe anche verificare la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, ferma restando la responsabilità della Corte di emanare le dichiarazioni di affidabilità finali per tutti gli organismi. Questa impostazione consentirebbe alla Corte di avvalersi quanto più possibile delle attività svolte dai revisori esterni indipendenti e anche dal servizio di audit interno. Nell'***allegato I*** figura la proposta di modifica degli articoli in esame formulata dalla Corte.

27. La soluzione adottata andrebbe applicata anche agli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 70.

MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Semplificazione per i destinatari dei fondi UE

28. Le misure introdotte dalla Commissione riguardano le sovvenzioni e le forme semplificate di contributi UE.

La proposta della Commissione

29. Le principali modifiche proposte consistono in:

— equiparare le forme semplificate di contributi dell'Unione al finanziamento basato sul rimborso dei costi ammissibili (articolo 121, lettere da b) a d)),

— estendere, ove consentito dall'atto di base, l'uso di forme semplificate di sovvenzione alle operazioni in gestione indiretta, snellire le relative procedure di autorizzazione (decise dall'ordinatore) e focalizzarle maggiormente sulle realizzazioni (articolo 175),

— sopprimere il «principio del divieto del fine di lucro» ([1]) per i destinatari di sovvenzioni,

— introdurre la possibilità di riconoscere come costi ammissibili l'attività dei volontari (articolo 175, paragrafo 8, e articolo 180, paragrafo 2, lettera b)),

— esentare dal principio del divieto di cumulo e di doppio finanziamento le sovvenzioni consistenti in aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione o in aiuti diretti corrisposti a disoccupati o rifugiati (articolo 185).

Analisi della Corte

30. La proposta di RF non impartisce istruzioni per la definizione dei regimi di spesa. Ciò rende difficile individuare quali tipi di progetti trarranno beneficio da questa semplificazione. Parimenti, non è chiaro in questa fase come troverà concreta realizzazione l'intento della Commissione di dare maggiore enfasi alla qualità delle prestazioni (realizzazioni) e alla qualità della valutazione dell'ordinatore delle pratiche contabili.

31. Al momento sono pochi i casi in cui la Commissione esercita il diritto di recuperare i profitti. La Commissione osserva ([2]) che, in linea di massima, il finanziamento dei progetti generatori di entrate dovrebbe avvenire mediante gli strumenti finanziari anziché mediante sovvenzioni.

32. Il riconoscimento dell'attività dei volontari come «costi ammissibili» ai fini del cofinanziamento incoraggerà i beneficiari a fare maggior ricorso a questa risorsa, con la conseguenza che saranno loro integralmente rimborsati tutti gli altri costi sostenuti; ne discende il rischio che la spesa inappropriata sia interamente a carico del bilancio dell'UE. La proposta complicherebbe la verifica del cofinanziamento da parte della Commissione e il calcolo dei costi indiretti. Considerata la proposta di incrementare il finanziamento sulla base dei risultati anziché il rimborso dei costi ammissibili, la Corte ritiene questa opzione una inutile complicazione che accresce il rischio di errore.

33. La proposta intende semplificare la gestione delle sovvenzioni corrisposte alle persone fisiche indicate nell'articolo 185 consentendo a categorie specifiche di beneficiari di ricevere più di una sovvenzione e ai medesimi costi di essere finanziati più di una volta dal bilancio dell'UE.

Conclusione

34. Alla luce della precedente analisi, la Corte:

— non ravvisa la necessità di eliminare il principio del divieto del fine di lucro;

— pur sostenendo l'intento di semplificare la normativa, non ritiene opportuno consentire ai beneficiari di soddisfare il requisito per il cofinanziamento unicamente assegnando un valore all'attività non remunerata dei volontari. Questo obiettivo sarebbe meglio perseguito ricorrendo a strutture di finanziamento esclusivamente basate sugli obiettivi;

— ritiene che la deroga proposta all'articolo 185 debba essere circoscritta ai primi due paragrafi dell'articolo, ossia al principio del divieto di cumulo.

Applicare un unico insieme di regole alle azioni ibride o in caso di combinazione di misure e strumenti

La proposta della Commissione

35. La Commissione propone di applicare un unico insieme di regole:

— quando sono combinati metodi di attuazione o strumenti di esecuzione del bilancio (quali sovvenzioni e strumenti finanziari) (articolo 208, paragrafo 2) oppure

([1]) L'articolo 125 dell'RF in vigore stabilisce che «Le sovvenzioni non hanno come oggetto o effetto un profitto» (principio del divieto del fine di lucro) e che «Qualora si ottenga un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione».

([2]) Relazione che introduce la proposta di RF, pag. 8.

— promuovendo una «combinazione delle risorse» (permettendo agli Stati membri di chiedere che le risorse nel quadro dell'esecuzione concorrente siano trasferite all'Unione ed eseguite dalla Commissione in regime di esecuzione diretta o indiretta (articolo 125);

— in caso di collaborazione con «partner fidati» ([1]).

36. Le modifiche ai regolamenti settoriali comprendono anche la facoltà di combinare i fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) con uno strumento che gode del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).

37. La Commissione introduce gli accordi relativi ai partenariati finanziari quadro nell'ambito dell'esecuzione diretta e indiretta. Diventerebbe così possibile concludere «accordi di revisione contabile» con le persone e le entità che eseguono i fondi dell'Unione o con i beneficiari delle sovvenzioni.

Analisi della Corte

38. La Commissione ha introdotto il nuovo titolo «Norme comuni», in cui intende riunire tutte le norme applicabili a più di un metodo di esecuzione del bilancio. La Corte condivide la logica di fondo. Tuttavia, come avviene per altri titoli (su appalti, sovvenzioni — cfr. paragrafi 120-123), tali argomenti sono affrontati anche altrove nella proposta. Ne consegue che non si realizza l'auspicata semplificazione del testo.

39. La combinazione di strumenti di finanziamento diversi può comportare rischi, quali il doppio finanziamento o l'esclusione dei finanziamenti privati, che andranno gestiti. Inoltre, la Commissione dovrà provvedere affinché tali combinazioni rispettino il principio del cofinanziamento e le norme in materia di aiuti di Stato. La Corte ritiene che la combinazione di strumenti di finanziamento andrebbe sottoposta a un adeguato monitoraggio, anche in termini di risultati e obiettivi conseguiti, nonché a un'opportuna registrazione e comunicazione, per assicurare la trasparenza e il rispetto dell'obbligo di rendiconto.

40. La Corte intende che la proposta all'articolo 126, paragrafo 3, in merito agli accordi di revisione contabile riguardi la Commissione. Per motivi di chiarezza, andrebbe precisato che gli «accordi di revisione contabile o di verifica» non limitano l'accesso della Corte alle informazioni necessarie per espletare l'audit dei fondi dell'Unione. Inoltre, la Corte ritiene che, nell'ultimo periodo dell'articolo 126, paragrafo 3, il riferimento all'accordo tripartito tra la Corte dei conti, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Commissione (contemplato dall'articolo 287, paragrafo 3, del TFUE) sia superfluo e andrebbe soppresso.

Conclusione

41. La Corte raccomanda di:

— richiedere alla Commissione la realizzazione di tutele adeguate per fronteggiare i rischi connessi alla combinazione delle fonti di finanziamento;

— modificare l'articolo 126, paragrafo 3, come proposto nell'***allegato I***.

Interventi finanziari

La proposta della Commissione

42. Le principali modifiche introdotte in questo ambito sono volte a:

— creare un quadro normativo unico per le diverse forme di operazioni finanziarie dell'UE (titolo X);

— uniformare il trattamento delle entrate con destinazione specifica interne generate da operazioni finanziarie (articoli 20 e 202, paragrafo 2) (cfr. anche paragrafi 69 e 76);

— definire l'ammontare massimo della responsabilità finanziaria dell'Unione (articolo 203);

— istituire un fondo comune di copertura e un tasso di copertura effettivo (articoli 205 e 206);

— basare sulle «prestazioni» (performance) ogni remunerazione delle entità attuative o delle controparti che partecipano all'attuazione delle garanzie di bilancio (oltre a quelle impegnate nell'attuazione degli strumenti finanziari (articolo 202, paragrafo 1, lettera g));

— rendere obbligatorie le valutazioni ex ante degli strumenti finanziari o delle garanzie di bilancio, singolarmente o come parte di un programma (articolo 202, paragrafo 1, lettera h));

— Introdurre un'unica relazione annuale per gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria (articoli 207 e 242).

([1]) Enti con cui la Commissione può costruire un rapporto di maggiore fiducia sulla base di una valutazione ex ante oppure dell'obbligo di seguire procedure specifiche.

43. L'articolo 203 circoscrive l'ammontare massimo della responsabilità finanziaria dell'UE per le tre tipologie di operazioni finanziarie. La Corte osserva che le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria possono generare anche passività potenziali per l'UE e che l'importo detenuto in attivi finanziari non sarà necessariamente sufficiente a coprire le passività finanziarie.

44. I rischi finanziari che discendono da una garanzia di bilancio o dall'assistenza finanziaria sono coperti da un accantonamento costituito da una percentuale (tasso di copertura) dell'importo della passività finanziaria autorizzata. Le coperture per gli strumenti finanziari fanno fronte ai pagamenti futuri connessi all'impegno di bilancio dello strumento in questione. Viene proposto che queste coperture siano detenute in un fondo comune di copertura direttamente gestito dalla Commissione (articolo 205). La proposta di RF consente inoltre di stornare le eccedenze degli accantonamenti da una garanzia di bilancio o operazione di assistenza finanziaria all'altra (articolo 206, paragrafo 3, lettera a)).

Analisi della Corte

45. La Corte accoglie con favore la proposta della Commissione di includere le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria nel regolamento finanziario e anche di raggruppare nello stesso titolo le diverse tipologie di operazioni finanziarie dell'UE.

46. La proposta sulla creazione del fondo comune di copertura non spiega il funzionamento di tale fondo, il calcolo del tasso di copertura effettivo e la correlazione tra il tasso di copertura fissato dall'atto di base e il tasso di copertura effettivo.

47. La Corte ritiene che gli «onorari basati sulle prestazioni» (articolo 202, paragrafo 1, lettera g)) costituiscano un'evoluzione positiva, ma osserva che le convenzioni e le misure della performance dovranno essere ben concepite e attuate con attenzione. La Commissione, tuttavia, non dovrebbe consentire che le spese amministrative siano calcolate in percentuale del contributo dell'UE impegnato in termini cumulati (compresi gli impegni di bilancio inutilizzati).

48. La Corte è favorevole all'introduzione dell'obbligo di condurre valutazioni ex ante per le operazioni finanziarie dell'UE e ritiene che debbano essere previste disposizioni onde tener conto, nelle valutazioni intermedie, dei mutamenti delle condizioni di mercato ([1]).

49. Attualmente, le informazioni in merito alle operazioni finanziarie dell'UE sono reperibili in diverse relazioni ([2]). La Corte accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di assolvere a tutti gli obblighi informativi (eccetto l'obbligo di comunicare i conti annuali e le informazioni a corredo degli stessi) tramite un unico documento allegato al progetto di bilancio ([3]). La Corte presume che il relativo contenuto informativo sarebbe quanto meno pari a quello delle attuali relazioni e che verrebbe illustrata la situazione al 30 giugno dell'anno di pubblicazione.

Conclusione

50. La Corte raccomanda di:

— stabilire nella proposta di RF i criteri di base per il funzionamento del fondo comune di copertura e per il calcolo del tasso di copertura effettivo;

— accettare la proposta di pagare «onorari basati sulle prestazioni», tenendo conto delle precedenti osservazioni della Corte;

— accettare l'introduzione di valutazioni ex ante relative alle operazioni finanziarie;

— precisare il periodo di riferimento e il contenuto informativo della relazione annuale (articolo 207).

([1]) Cfr. anche la raccomandazione 1 nella relazione speciale n. 19/2016 «L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013».

([2]) Ad esempio: documento di lavoro che accompagna il progetto di bilancio 2017; allegato sugli strumenti finanziari a corredo del bilancio 2017; relazione annuale sulle attività relative agli strumenti finanziari; relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2015, relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie coperte dal bilancio generale — situazione al 31 dicembre 2015, relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività di assunzione e concessione di prestiti dell'Unione europea nel 2015.

([3]) Il progetto di bilancio deve essere presentato al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1º settembre dell'anno precedente quello dell'esecuzione del bilancio.

Flessibilità di bilancio

La proposta della Commissione

51. La Commissione ha proposto misure volte ad accrescere la «flessibilità» di bilancio. Queste possono essere riassunte come segue:

— creazione di una «riserva di flessibilità» ([1]) per determinati strumenti dell'azione esterna [articolo 12, paragrafo 2, lettera e)];

— incremento della «riserva negativa» ([2]) (articolo 48);

— allentamento della normativa in materia di «strumenti speciali» [articolo 28, paragrafo 1, lettera e), e articolo 30, paragrafo 5];

— facoltà per gli Stati membri di stornare risorse, a loro assegnate nell'ambito della gestione concorrente, a favore di strumenti gestiti a livello di Unione [articolo 125, articolo 265, paragrafo 6; articolo 30 *bis* del regolamento (UE) n. 1303/2013];

— modifica delle norme in materia di riporti (articolo 12) e di entrate con destinazione specifica (cfr. paragrafi 69-76) in modo da aumentare i fondi disponibili e il margine di manovra della Commissione per decidere dove e come spenderli;

— maggiori poteri decisionali della Commissione, in generale, per quanto concerne gli storni di bilancio e i riporti di fondi da un anno all'altro (articoli 28-30).

Analisi della Corte

Riserva di flessibilità

52. La proposta aumenta la complessità del sistema di bilancio creando un'ulteriore riserva e aggiungendo un'altra deroga all'articolo 12, paragrafo 2, riguardante i riporti (cfr. anche paragrafi 57-60).

Riserva negativa

53. La «riserva negativa» è stata utilizzata unicamente nel 2011. La proposta non fornisce un motivo abbastanza valido da giustificare la richiesta di raddoppiarne la capacità a 400 milioni di euro.

Storni dalla gestione concorrente al livello dell'Unione

54. In assenza di questa nuova disposizione, le risorse in questione sarebbero restituite al bilancio dell'UE se non vengono utilizzate in tempo utile. Gli storni dagli strumenti a gestione concorrente agli strumenti a esecuzione diretta o indiretta potrebbero costituire di fatto storni di stanziamenti non solo tra Stati membri ([3]), ma anche fra titoli del bilancio e potrebbero modificare la ripartizione delle risorse tra rubriche del quadro finanziario pluriennale.

55. Non risulta esservi alcuna disposizione che preveda il coinvolgimento dell'autorità di bilancio. Poiché questa norma potrebbe essere considerata un meccanismo di storno, dovrebbe mantenere le stesse procedure, gli stessi obblighi di trasparenza e le medesime opportunità di controllo pubblico.

56. La Commissione propone nello stesso articolo di rafforzare la capacità di assunzione di rischio del FEIS. Non è chiaro come questo obiettivo verrebbe conseguito.

Riporti, deroghe all'annualità e alla specializzazione

57. L'attuale regola generale prevede che gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio siano annullati. Vi sono, tuttavia, una serie di eccezioni a questa regola. Ulteriori disposizioni sono previste per gli stanziamenti non dissociati (SND) relativi a progetti immobiliari e per gli stanziamenti di pagamento relativi a impegni in essere o a stanziamenti di impegno riportati, quando le pertinenti linee di bilancio per l'esercizio successivo non coprono il fabbisogno.

([1]) Grazie alla «riserva di flessibilità», la Commissione può riportare all'esercizio successivo fino al 10 % degli stanziamenti annui di tre strumenti di bilancio [lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo strumento europeo di vicinato (ENI) e lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (DCI)], in modo da poterne disporre a fronte di situazioni impreviste.

([2]) La «riserva negativa» offre la possibilità di stornare stanziamenti per pagamenti a una linea di bilancio prima che vengano rilevati stanziamenti in eccesso in un'altra linea.

([3]) L'articolo 125 recita: «La Commissione esegue tali risorse […], se possibile a vantaggio dello Stato membro interessato».

58. La proposta di RF sopprime nell'articolo 12, paragrafo 3, la norma che impone l'uso degli stanziamenti di pagamento dell'esercizio in corso prima di quelli riportati. Ciò significa che spetterebbe all'ordinatore decidere quali stanziamenti di pagamento utilizzare prima. Sulla base delle informazioni pervenute dalla Commissione, se questa disposizione fosse stata applicata per il 2014 e il 2015 gli importi implicati sarebbero stati irrilevanti; la Corte non ravvisa la necessità del cambiamento proposto.

59. La principale modifica insita nell'articolo 12, paragrafo 2, riguarda gli stanziamenti non dissociati, che concernono principalmente le spese amministrative. In forza dell'RF in vigore, solo gli SND per progetti immobiliari possono essere riportati su decisione dell'istituzione, a determinate condizioni. La proposta mira a consentire alle istituzioni di decidere di riportare qualsiasi SND. Se ampiamente applicata, questa nuova disposizione pregiudicherebbe in maniera considerevole l'annualità della spesa amministrativa. Dalla proposta non risulta chiaro quali benefici specifici questa modifica recherebbe e quali volumi di spesa ne verrebbero con ogni probabilità interessati. Inoltre, il fatto di trattare gli stanziamenti dissociati e non dissociati, nonché il caso specifico dei fabbricati, nel medesimo articolo rende più complesso il testo.

60. Le regole del riporto nell'articolo 12 creano una procedura lunga e complessa, suscettibile di comportare ritardi nella procedura di bilancio. Secondo la Corte, la proposta di RF avrebbe dovuto semplificare la procedura, vagliando ad esempio la possibilità di introdurre un diritto generale (ma non cumulabile) di riportare gli stanziamenti per le linee di bilancio non riguardanti il personale (ad esempio, per un valore corrispondente fino al 5 % della linea di bilancio in questione). Questo potrebbe essere collegato a una riduzione dei bilanci per l'amministrazione, al fine di tener conto della maggiore flessibilità accordata.

Storni di bilancio

61. La modifica proposta nell'articolo 27 metterebbe alla pari i poteri decisionali delle altre istituzioni in materia di bilancio con quelli della Commissione in relazione agli storni tra titoli o capitoli di bilancio. La modifica all'articolo 28 consentirebbe alla Commissione di spostare fondi da una linea di bilancio all'altra senza chiedere l'autorizzazione all'autorità di bilancio, qualora le linee riguardino lo stesso programma o regime e siano riconducibili al medesimo atto di base (ossia nel caso in cui più di una DG sia coinvolta nella gestione del regime). La Corte reputa ragionevoli le modifiche proposte.

Conclusione

62. La Commissione non quantifica le probabili implicazioni della propria proposta per il bilancio. Inoltre, seppur nell'intento di accrescere la flessibilità, mette anche a rischio l'annualità, la specializzazione e la trasparenza del bilancio dell'UE. La proposta non affronta in maniera sufficiente questi rischi. L'attuale informativa sulla gestione di bilancio non coglie in maniera adeguata le consistenze e i flussi dei fondi di riserva, dei riporti o delle entrate con destinazione specifica, e quindi andrebbe migliorata.

63. La Corte raccomanda di:

— respingere la modifica proposta riguardante la «riserva di flessibilità», la «riserva negativa» e i riporti, in quanto accresce ulteriormente la complessità. A giudizio della Corte, la flessibilità di bilancio non andrebbe conseguita accrescendo i fondi di riserva; un nuovo approccio alla procedura per i riporti sarebbe più semplice e flessibile e promuoverebbe l'efficienza;

— respingere le modifiche illustrate nei precedenti paragrafi 54-56;

— accettare la proposta della Commissione in merito agli storni di bilancio.

Fondi fiduciari

La proposta della Commissione

64. La proposta consentirebbe ai fondi fiduciari di operare nell'UE, finanziati tramite strumenti di politica interna. Questo più ampio impiego dei fondi fiduciari sarebbe conseguito spostando l'articolo riguardante i fondi fiduciari (articolo 227) dal titolo dedicato esclusivamente alle azioni esterne al titolo XII «Altri strumenti di esecuzione del bilancio», la cui applicazione è generale.

Analisi della Corte

65. Nel parere n. 6/2010, la Corte ha sollevato, riguardo alla creazione di fondi fiduciari per le azioni esterne, questioni attinenti all'amministrazione, ai costi, all'audit e all'obbligo di rendiconto. Tali questioni restano attuali. Al momento esistono solo tre fondi fiduciari, attivi da un periodo di tempo limitato. Pertanto, a giudizio della Corte, è prematuro considerare positivo l'esito del loro utilizzo.

66. Occorre prestare la dovuta attenzione affinché vi siano disposizioni sufficienti in materia di comunicazione pubblica, sorveglianza e audit delle attività e performance dei fondi fiduciari, in quanto operano al di fuori del bilancio. La Corte esprime soddisfazione per l'introduzione di obblighi informativi all'articolo 244 e di un nuovo obbligo nell'articolo 39, paragrafo 6, di fornire informazioni circa le attività e la performance dei fondi fiduciari nella procedura di adozione del bilancio. Tuttavia, l'ampio ricorso ai fondi fiduciari comprometterebbe il principio dell'unità del bilancio dell'UE.

67. L'articolo 227 stabilisce inoltre che i fondi fiduciari possono essere creati anche per le azioni tematiche. Non è chiaro che cosa si intenda per «azioni tematiche» nel contesto delle politiche interne.

Conclusione

68. La Corte non approva la proposta di estendere l'uso dei fondi fiduciari.

Entrate con destinazione specifica

La proposta della Commissione

69. In linea con il principio dell'universalità, le entrate di bilancio non possono essere destinate a specifiche voci di spesa, nonché le entrate e le spese non possono compensarsi a vicenda. Di conseguenza, le entrate sono utilizzate senza alcuna distinzione per finanziarie tutte le spese.

70. A titolo di eccezione, l'RF in vigore consente una destinazione specifica per determinati tipi di entrate. Esse danno luogo a nuovi stanziamenti di pagamento nella stessa linea di bilancio ([1]) e, in genere, possono essere oggetto di riporto per un esercizio soltanto ([2]). L'RF in vigore opera una distinzione tra le «entrate con destinazione specifica esterne» (provenienti da Stati membri, paesi terzi, ecc.) e le «entrate con destinazione specifica interne» derivanti, ad esempio, dai proventi della vendita di autoveicoli o macchinari, dalle indennità di assicurazione riscosse, dai rimborsi a strumenti finanziari.

71. Nella proposta di RF la Commissione intende ampliare il ricorso a tali rientri e consentirne l'impiego per creare stanziamenti di pagamento in linee di bilancio diverse (articolo 30).

72. Anche i proventi dalla vendita di fabbricati rientrano nelle entrate con destinazione specifica interne (articolo 20) e tali entrate vanno riportate di diritto fino al loro completo utilizzo (articolo 12, paragrafo 3).

73. Le entrate con destinazione specifica interne comprendono inoltre le entrate e i rimborsi derivanti da operazioni finanziarie: la Commissione propone che tali entrate siano usate per lo stesso strumento finanziario o la stessa garanzia di bilancio per l'intero periodo della relativa attuazione e che, alla fine di tale periodo, ogni importo ancora da liquidare proveniente dal bilancio dell'Unione sia restituito al bilancio (articolo 202).

Analisi della Corte

74. Le entrate con destinazione specifica rappresentano un'eccezione al principio dell'universalità. Come già rilevato nelle conclusioni della Corte del 2010 ([3]), le entrate con destinazione specifica esterne svolgono una funzione utile, mentre non è necessario mantenere una categoria di entrate con destinazione specifica interne. Le entrate di origine interna possono essere trattate attraverso il normale processo di bilancio. La proposta attuale prevede eccezioni molto più ampie al principio dell'universalità, consentendo l'uso di entrate con destinazione specifica interne per finalità diverse da quelle inizialmente stabilite.

75. Sarebbe una notevole semplificazione se le entrate con destinazione specifica interne fossero abolite e quindi tutti i rientri di questo genere fossero trattati alla stregua delle entrate generali. L'uso di tali risorse verrebbe quindi deciso dall'autorità di bilancio in linea con le priorità correnti.

Conclusione

76. La raccomandazione della Corte è che non sia ampliato il ricorso alle entrate con destinazione specifica interne e che tutte le entrate di origine interna vengano considerate al pari delle entrate generali.

([1]) Possono essere stornate a una diversa linea di bilancio solo se impiegate per la finalità cui sono destinate.
([2]) Ad eccezione delle entrate provenienti da indennità locative, che sono riportate di diritto.
([3]) Parere n. 6/2010, paragrafi 7 e 8.

Pagamenti in base all'adempimento delle condizioni o al conseguimento dei risultati

La proposta della Commissione

77. All'articolo 121, paragrafo 1, lettera e), oltre al rimborso dei costi e alle opzioni relative ai costi semplificati già disponibili, la Commissione propone l'introduzione, per i programmi in regime di esecuzione diretta, indiretta o concorrente, di una nuova forma di finanziamento in base all'adempimento delle condizioni o al conseguimento dei risultati senza l'obbligo di presentare rendiconti di spesa.

78. Il conseguimento di realizzazioni concrete sarà la condizione predefinita che attiva il pagamento delle forme semplificate di sovvenzioni concesse in regime di esecuzione diretta [articolo 175, paragrafo 4, lettera f)] e di esecuzione indiretta (articolo 150, paragrafo 3), eccetto nei casi non adatti a un simile approccio che dovranno essere motivati. I controlli e le verifiche sui beneficiari in relazione alle forme semplificate di sovvenzione devono vertere sulle realizzazioni (articolo 177) e le verifiche ex post non possono più mettere in discussione il pagamento quando l'ordinatore ha valutato la conformità ex ante e, nella decisione, ha acconsentito al ricorso alle consuete pratiche contabili (articolo 179).

79. La Commissione delinea all'articolo 176 la somma forfettaria unica come una nuova opzione per finanziare forme semplificate di sovvenzioni in regime di esecuzione diretta e indiretta sulla base di un bilancio di previsione ove figurano tutti i costi ammissibili, di cui è valutata ex ante la conformità con i princìpi di economia, efficienza ed efficacia.

80. Il nuovo articolo 219, paragrafo 1, lettera e), estende anche ai contributi erogati ai partiti politici europei la possibilità di utilizzare forme di finanziamento non collegati ai costi delle operazioni in questione in base al rispetto di determinate condizioni ex ante o al conseguimento di risultati.

Analisi della Corte

81. I risultati degli audit della Corte ([1]) hanno dimostrato che la spesa per rimborsi, in cui l'UE rimborsa costi ammissibili per attività ammissibili, è inficiata da livelli di errore nettamente superiori rispetto alla spesa eseguita a fronte di diritti acquisiti, in cui il pagamento è subordinato al rispetto di determinate condizioni.

82. È un'evoluzione positiva il fatto che, come opzione predefinita, i progetti siano finanziati tramite sovvenzioni, purché soddisfino condizioni o raggiungano risultati stabiliti a priori, quindi senza che vi sia un collegamento ai costi sostenuti dai beneficiari.

83. La Corte loda quest'iniziativa in linea con il precedente paragrafo 78 e ritiene che l'articolo 121 vada modificato per riflettere la priorità dei contributi basati sui risultati.

Conclusione

84. Alla luce delle precedenti osservazioni, la Corte raccomanda che i pagamenti in base all'adempimento delle condizioni o al conseguimento dei risultati divenga l'opzione privilegiata in tutto il bilancio dell'UE.

Quadro della performance

La proposta della Commissione

85. La Commissione propone, fra l'altro, le seguenti modifiche agli articoli sulla sana gestione finanziaria:

— introduzione del concetto di «performance» (articolo 31);

— precisazione che gli stanziamenti sono orientati alla performance e che, quindi, gli obiettivi devono essere stabiliti ex ante, i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi vanno verificati mediante indicatori di performance, nonché le «realizzazioni» devono essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio mediante le «dichiarazioni programmatiche» e la relazione annuale sulla gestione e il rendimento, che comprende una valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 318 TFUE (articolo 31, paragrafo 2);

— introduzione di una disposizione per cui i programmi e le attività che comportano spese importanti devono essere oggetto di una valutazione (articolo 32, paragrafo 1);

— definizione di una serie di criteri che devono essere rispettati per le valutazioni ex ante (articolo 32, paragrafo 2).

([1]) Paragrafo 1.61 e grafico 1.6 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2014 e paragrafo 1.47, grafici 1.5 e 1.6 della relazione annuale sull'esercizio finanziario 2015.

Analisi della Corte

86. La proposta introduce il concetto di «performance», ma non lo definisce e rimane ambiguo se vada considerato identico a quello di «sana gestione finanziaria».

87. La terminologia utilizzata per la valutazione non è pienamente in linea con l'accordo interistituzionale del 2016 «Legiferare meglio» o con gli orientamenti per legiferare meglio.

88. L'articolo 32 introduce una maggiore flessibilità per condurre le valutazioni, offrendo alla Commissione l'opportunità di operare scelte migliori riguardo all'oggetto e alla tempistica delle stesse. Sotto alcuni aspetti, tuttavia, non concorre all'obiettivo dichiarato di conseguire un bilancio incentrato sui risultati:

a) l'articolo 32, paragrafo 1, consente una maggiore flessibilità nel decidere quando condurre le valutazioni sulle «spese importanti», mentre l'articolo 18 dell'attuale regolamento recante le modalità di applicazione (RAP) ([1]) prevede specificamente una valutazione ex ante per «[o]gni proposta di programmi o di attività comportante spese di bilancio» e una valutazione intermedia e/o ex post per «[t]utti i programmi o attività […] per i quali le risorse mobilitate superano l'importo di 5 000 000 EUR»;

b) riduce in misura significativa i criteri che le valutazioni ex ante devono soddisfare rispetto all'articolo 18, paragrafo 1, del RAP attualmente in vigore: non è più obbligatorio riportarvi le «opzioni politiche» e i rischi a esse correlati, le incidenze previste, la coerenza con altri strumenti, le risorse, l'efficienza in termini di costi e gli elementi acquisiti in base a esperienze già maturate;

c) non impone che le valutazioni retrospettive analizzino l'economicità.

Conclusione

89. La Corte raccomanda di:

— definire chiaramente la performance in relazione alla sana gestione finanziaria;

— allineare la terminologia sulla valutazione con quella utilizzata nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e con gli orientamenti per legiferare meglio;

— definire in termini quantitativi quando vadano condotte le valutazioni;

— non ridurre il numero di criteri che devono essere rispettati per le valutazioni ex ante;

— esigere che le valutazioni retrospettive analizzino anche l'economicità.

Razionalizzazione degli obblighi di comunicazione

La proposta della Commissione

90. Il progetto di bilancio è corredato da «dichiarazioni programmatiche», che contengono informazioni sulla performance per giustificare le spese operative. L'articolo 39, paragrafo 3, lettera h), propone aggiornamenti formali (sostituendo i «rendiconti di attività» con «dichiarazioni programmatiche») nonché modifiche al contenuto delle «dichiarazioni programmatiche»: queste devono fornire informazioni sul contributo del programma alle politiche e agli obiettivi dell'Unione nonché comunicare il conseguimento degli obiettivi del programma. È revocato l'obbligo di riportare una sintesi dei risultati della valutazione.

91. La proposta della Commissione di modificare l'articolo 73, paragrafo 9, segue l'approccio che ha già iniziato ad attuare introducendo piani strategici per ciascuna DG e aggiornando il ruolo della relazione annuale di attività ([2]) (RAA) per comprendere informazioni sulle operazioni eseguite.

([1]) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

([2]) I piani strategici descrivono gli obiettivi quinquennali della Commissione e delle DG, che spesso risentono di fattori esterni, mentre i piani di gestione e le RAA dovrebbero definire e comunicare le risorse, le azioni principali e le relative realizzazioni di cui la Commissione ha il controllo.

92. L'articolo 239, paragrafo 1, lettera b), introduce nella proposta di RF la relazione annuale sulla gestione e il rendimento quale parte delle «relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità» al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione sulla gestione e il rendimento è costituita da:

— una sintesi delle RAA per l'esercizio precedente,

— le RAA di ciascun ordinatore delegato,

— una valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, ai sensi dell'articolo 318 TFUE.

Analisi della Corte

93. In linea di principio, non è necessario trattare le RAA nell'RF. La RAA è essenzialmente un documento interno e, in quanto tale, può essere prodotto ed emendato secondo il volere della Commissione, in osservanza del principio dell'autonomia amministrativa. Non è opportuno che la produzione di questo documento rallenti la stesura delle relazioni a livello dell'intera Commissione.

94. La proposta di RF non prevede all'articolo 73, paragrafo 9, l'obbligo di comunicare «i risultati delle operazioni a fronte degli obiettivi […] assegnati» e le «informazioni sui risultati globali di tali operazioni» nella RAA, al contrario di quanto avviene nell'articolo 66, paragrafo 6, dell'RF in vigore. Si fa riferimento, invece, alle «informazioni sulle operazioni svolte», formulazione meno specifica che, a seconda dell'interpretazione, può consentire una comunicazione più laconica sulla performance nelle RAA.

95. Anziché rivedere il ruolo delle RAA e dichiarare che «la vigilanza [sull'attività dei suoi servizi] si svolge […] mediante un canale informativo degli ordinatori delegati alla Commissione tramite le RAA e le dichiarazioni di affidabilità degli ordinatori delegati» ([1]), l'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento finanziario rivisto non estende la responsabilità degli ordinatori per comprendere l'affidabilità, la completezza e l'esattezza delle informazioni comunicate sulla performance.

96. Nella forma proposta, gli obblighi di includere informazioni sulla performance nelle «dichiarazioni programmatiche» non sono abbastanza specifici, in quanto:

— esse dovrebbero contenere solo «un'indicazione delle politiche e degli obiettivi dell'Unione cui il programma contribuisce»;

— non sono definite la qualità, l'estensione e la frequenza delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi del programma;

— una relazione sulla performance non è completa senza i risultati della valutazione.

97. Con la pubblicazione del «pacchetto integrato sull'informativa finanziaria» entro il 31 luglio dell'esercizio successivo (articolo 239), la Commissione posticiperà la pubblicazione:

— delle RAA dal 1º luglio al 31 luglio,

— della relazione annuale sulla gestione e il rendimento dal 15 giugno al 31 luglio.

La Corte non ritiene appropriate le proposte in merito all'informativa. Il «pacchetto integrato sull'informativa finanziaria» conterebbe migliaia di pagine con una notevole duplicazione delle informazioni.

Conclusione

98. La Corte raccomanda di stabilire nell'RF che:

— i conti annuali provvisori presentati a fini di audit il 31 marzo siano corredati delle informazioni esposte nei (precedenti) paragrafi 8-12, fornendo così informazioni contabili, informazioni sui principali sistemi di governance, un'ampia panoramica sulla spesa e sulle attività dell'UE, nonché una valutazione della misura in cui la spesa è inficiata da irregolarità, oltre alla relazione prevista all'articolo 243 della proposta di RF;

— dal momento che continuano a essere obbligatorie relazioni distinte, quelle previste dalla proposta di RF, all'articolo 239, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), ossia la relazione sulle «azioni preventive e correttive concernenti il bilancio dell'UE», la relazione sulla «lotta contro la frode» e la relazione «sulle revisioni contabili interne», siano presentate contestualmente (per consentire verifiche della coerenza con i conti annuali consolidati);

— i conti consolidati contengano una previsione dei flussi di cassa a lungo termine (in linea con la pratica internazionale raccomandata) e uno stato consolidato delle entrate e delle spese delle agenzie, delle imprese comuni e dei fondi fiduciari (in sostituzione delle relazioni distinte proposte nell'articolo 244);

([1]) Relazione speciale n. 27/2016, risposta della Commissione al paragrafo 21.

— la Commissione presenti separatamente, entro il 1º maggio, una relazione ai sensi dell'articolo 318 TFUE con una spiegazione dell'estensione e delle risultanze delle valutazioni dell'intera spesa e delle altre politiche dell'UE, un approfondimento delle principali misure della performance per tutti i settori di spesa e le DG significativi, nonché una presentazione equilibrata dei programmi che, secondo le valutazioni, sono ben funzionanti oppure richiedono aggiustamenti o altre azioni correttive;

— a settembre di ogni anno, la Commissione presenti una relazione unificata per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 242 e 243 della proposta di RF.

99. Se venissero apportate queste modifiche, si otterrebbe un pacchetto informativo completo, comprendente le informazioni delle RAA che sono significative per le parti interessate esterne. In questo modo, si conseguirebbe una notevole semplificazione dell'informativa.

Meccanismi di audit

Riconoscimento reciproco delle revisioni contabili

La proposta della Commissione

100. L'articolo 123 propone che la Commissione riconosca le revisioni contabili precedenti qualora:

— siano condotte da revisori indipendenti;

— siano fondate su princìpi internazionali riconosciuti;

— forniscano una ragionevole garanzia di affidabilità;

— siano state espletate sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo del contributo dell'UE.

Analisi della Corte

101. Il principale motivo addotto dalla Commissione per introdurre questa modifica è di evitare ripetute revisioni contabili degli enti che percepiscono contributi dell'UE, in particolare le organizzazioni internazionali controllate da revisori contabili esterni indipendenti. La Corte conviene che la Commissione dovrebbe semplificare le relazioni intrattenute con le organizzazioni internazionali riconoscendo i meccanismi di audit esistenti, laddove possibile. Ciò potrebbe evitare un moltiplicarsi di esami di audit dei medesimi progetti e consentire un impiego più opportuno delle risorse finanziarie e umane.

102. Andrebbe accordata la priorità a instaurare una relazione con le organizzazioni internazionali basata sulla performance e a stabilire accordi che colleghino il contributo finanziario della Commissione alla performance di un'attività completata. La Corte sostiene l'obiettivo di semplificare le verifiche nella misura del possibile e di consentire alla Commissione di avvalersi dei meccanismi di controllo interno dell'altro organismo. Ciò potrebbe altresì comportare l'allineamento delle condizioni di ammissibilità della Commissione alle condizioni generali dell'organizzazione internazionale in questione.

103. La Corte ritiene che il disposto dell'articolo 123 non sia sufficientemente chiaro. Potrebbe essere interpretato nel senso che, qualora i quattro requisiti siano soddisfatti, il riconoscimento reciproco sia obbligatorio («tale revisione costituisce la base della garanzia globale di affidabilità») e che venga esclusa la possibilità di ulteriori controlli sul progetto, a prescindere dall'esito della revisione contabile iniziale.

104. La Corte osserva, tuttavia, che l'articolo non assicura l'accesso ai documenti di lavoro dei revisori per consentire una valutazione della misura in cui siano stati soddisfatti i requisiti e stabilire se l'attività di audit sia stata sufficiente a coprire tutti gli aspetti solitamente considerati.

Conclusione

105. La Corte raccomanda di:

— chiedere alla Commissione di precisare che i pagamenti basati sui risultati si applicheranno a tutte le organizzazioni che danno esecuzione ai fondi UE, in linea con la pagina 14 della relazione che introduce la proposta di RF;

— modificare il testo come proposto nell'***allegato I***, al fine di chiarire che il riconoscimento reciproco è una facoltà e non una procedura obbligatoria, nonché provvedere affinché gli auditor possano esaminare la documentazione di audit su cui fanno affidamento.

Norme e procedure di revisione contabile

La proposta della Commissione

106. Una nuova disposizione inserita alla fine dell'articolo 247, paragrafo 1, stabilisce che «l'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese […] tiene conto del carattere pluriennale dei programmi e dei relativi sistemi di vigilanza e controllo».

Analisi della Corte

107. L'approccio e gli elementi probatori di audit utilizzati per conseguire un ragionevole grado di certezza sono aspetti che devono essere decisi dall'auditor indipendente. L'indicazione avanzata dalla Commissione rientra nella sfera della metodologia di audit della Corte che, conformemente ai princìpi internazionali di audit, ricade nella competenza esclusiva della Corte stessa. La Commissione attualmente comunica le informazioni sulle rettifiche finanziarie e i recuperi in cinque relazioni distinte: la relazione sulle azioni preventive e correttive concernenti il bilancio dell'UE, la discussione ed analisi dei rendiconti finanziari, le RAA, le note relative ai rendiconti finanziari e la relazione annuale sulla gestione e il rendimento, che sono messe a disposizione in date diverse ([1]).

Conclusione

108. Il possibile impatto del carattere pluriennale dei programmi e dei relativi sistemi di vigilanza e controllo sull'audit espletato dalla Corte deve essere valutato da quest'ultima nel suo ruolo di auditor esterno indipendente e non dovrebbe essere compreso nel regolamento finanziario. La Corte raccomanda di richiedere alla Commissione il consolidamento di tutte le informazioni riguardo a recuperi e rettifiche in un unico documento da sottoporre alla Corte unitamente ai conti provvisori (articolo 237).

ALTRI ARGOMENTI TRATTATI

Conti annuali

La proposta della Commissione

109. La Commissione propone di modificare l'articolo 234, in virtù del quale in futuro i conti annuali comprenderebbero gli stati finanziari, i conti di bilancio e i conti annuali consolidati. Introduce inoltre un riferimento al principio della rilevanza in relazione al processo di consolidamento.

Analisi della Corte

110. La Corte ritiene che la nuova struttura non sia chiara.

111. Come già osservato nelle relazioni annuali della Corte ([2]), una previsione a lungo termine dei flussi di cassa aiuterebbe le parti interessate a valutare il fabbisogno futuro di pagamenti e le priorità di bilancio. Agevolerebbe anche la Commissione nel prendere le decisioni richieste per dar corso ai pagamenti necessari attraverso i bilanci annuali approvati. Si potrebbe inoltre introdurre un rendiconto consolidato specifico per le agenzie, allo scopo di accrescere la trasparenza e razionalizzare al contempo l'attività di audit. Peraltro, simili rendiconti specifici potrebbero includere le imprese comuni e i fondi fiduciari.

Conclusione

112. La Corte raccomanda di:

— mantenere la definizione corrente dei conti annuali (articolo 141 dell'RF in vigore);

— introdurre nella proposta di RF l'obbligo per la Commissione di predisporre e pubblicare ogni anno, nella discussione ed analisi dei rendiconti finanziari, una previsione a lungo termine dei flussi di cassa ([3]) che copra un orizzonte temporale da sette a dieci anni e includa massimali di bilancio, fabbisogno di pagamenti, vincoli di capacità e potenziali disimpegni.

Sponsorizzazione da parte di imprese

La proposta della Commissione

113. Nel capo relativo al principio di bilancio dell'universalità, la Commissione ha introdotto un nuovo articolo 24 disciplinante un nuovo tipo di accordo che può essere concluso tra un soggetto giuridico e le istituzioni; mediante tale accordo «una persona giuridica fornisce un sostegno in natura a una manifestazione o un'attività a fini promozionali o ai fini della responsabilità sociale delle imprese».

([1]) Tutti questi documenti continuerebbero a esistere nel «pacchetto integrato sull'informativa finanziaria».
([2]) Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2015, paragrafo 2.10, relazione annuale sull'esercizio finanziario 2014, paragrafo 2.22, relazione annuale sull'esercizio finanziario 2013, paragrafo 1.50, e relazione annuale sull'esercizio finanziario 2012, paragrafo 1.59.
([3]) Cfr. anche *IPSAS Recommended Practice Guideline 1 «Reporting on the Long-Term Sustainability of an Entity's Finances»*.

Analisi della Corte

114. La Corte ritiene che il quadro giuridico che disciplina la sponsorizzazione da parte di imprese dovrebbe essere rafforzato e offrire maggiori tutele. Non bastano al riguardo orientamenti deontologici. Fra le potenziali tutele, potrebbero rientrare le misure seguenti:

— limitare l'uso della sponsorizzazione da parte di imprese a un massimale in termini di valore stimato del sostegno in natura, per non rischiare in alcun modo che sembri esservi una forma di dipendenza da un operatore economico;

— subordinare l'assegnazione di tali contratti di sponsorizzazione da parte di imprese a un invito preliminare a manifestare interesse, salvo in circostanze eccezionali, nonché a una verifica preliminare di conformità, affinché sia assicurata l'assenza di conflitti d'interesse, di contrasto tra le politiche dell'Unione e le azioni, di danni all'immagine dell'Unione;

— far pubblicare alle istituzioni e agli organismi interessati nei siti Internet l'elenco dei propri sponsor (con l'oggetto della sponsorizzazione, il valore stimato, le condizioni contrattuali specifiche, ecc.).

115. Dovrebbe altresì essere previsto che l'accordo di sponsorizzazione non possa avere alcun impatto finanziario negativo, immediato o futuro, per l'istituzione o gli organismi che ne beneficiano. Anche se tali contributi in natura non saranno considerati come entrate ai fini del bilancio, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione:

— il loro trattamento contabile,

— disposizioni per poterli sottoporre all'audit della Corte dei conti.

Conclusione

116. La Corte ritiene improbabile che la sponsorizzazione da parte di imprese rappresenti un meccanismo efficace in termini di costi e non avalla la proposta formulata.

Accordi sul livello di servizio

La proposta della Commissione

117. L'articolo 57 introduce la base giuridica per gli accordi a livello di servizi tra le istituzioni o gli altri organismi dell'UE e prevede che tali accordi consentano il recupero dei costi sostenuti in conseguenza della loro attuazione.

Analisi della Corte

118. Gli accordi a livello di servizi sono connessi al funzionamento interno delle istituzioni e degli organi dell'UE. È discutibile, quindi, se vadano inclusi nel regolamento finanziario. Si potrebbe considerare di trattarli a parte, fornendo ulteriori orientamenti sui dettagli tecnici della loro attuazione. Inoltre, la Corte ritiene che la principale finalità dovrebbe essere promuovere la sana gestione finanziaria grazie alla realizzazione di economie di scala, non solo perché consentono il recupero dei costi.

Conclusione

119. La Corte raccomanda di accettare la proposta della Commissione considerando le osservazioni di cui sopra.

Norme in materia di appalti pubblici

La proposta della Commissione

120. La proposta di RF non consegue gli obiettivi annunciati di chiarimento e semplificazione. Le principali disposizioni non sono consolidate nel titolo VII «Appalti pubblici e concessioni», bensì sono disseminate in vari titoli, nella parte prima della proposta e nell'allegato I. Taluni aspetti sono trattati in vari punti del testo senza alcun rimando incrociato.

121. La suddivisione fra la proposta di RF e l'allegato I complica ulteriormente la presentazione delle norme in materia di appalti pubblici.

Analisi della Corte

122. Nella relazione speciale n. 17/2016, la Corte ha segnalato che l'attuale divisione della normativa sugli appalti pubblici tra l'RF e il regolamento recante le modalità di applicazione rende ancor più difficile la comprensione di regole già complicate. Come la Corte ha osservato nel parere n. 1/2015 ([1]), in base all'articolo 290 del TFUE solo gli elementi non essenziali delle norme finanziarie possono fare oggetto di un atto delegato. Pertanto, alcuni termini e concetti chiave presenti nell'allegato I (un atto delegato) andrebbero introdotti nell'RF. La Corte ritiene inoltre che tutte le disposizioni risultanti da un allineamento alle direttive sugli appalti pubblici siano elementi essenziali delle norme finanziarie ([2]).

Conclusione

123. La Corte ribadisce le raccomandazioni formulate nella relazione speciale n. 17/2016, in particolare la raccomandazione 2, in cui esorta a:

— introdurre un codice unico degli appalti pubblici;

— incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese;

— includere norme sulle indagini di mercato prima della stipula di contratti immobiliari e sul regime linguistico delle procedure di appalto.

Fusione dell'istanza specializzata in irregolarità finanziarie con l'istanza competente per il sistema di individuazione precoce e di esclusione

La proposta della Commissione

124. La proposta intende fondere l'istanza competente per il sistema di individuazione precoce e di esclusione (articolo 108 dell'RF in vigore) con l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie (articolo 73, paragrafo 6, dell'RF in vigore), specializzata cioè in qualsiasi violazione di una disposizione dell'RF o di una disposizione relativa alla gestione finanziaria o al controllo delle operazioni, derivante da un'azione od omissione di un membro del personale. Nella proposta, la fusione viene motivata con lo scopo di accrescere l'efficienza.

Analisi della Corte

125. Sebbene sia giustificato un approccio comune fra le istituzioni dell'UE per il sistema di sospensione ed esclusione nonché per la valutazione delle irregolarità finanziarie, la Corte non ravvisa alcun motivo per la fusione delle due istanze, i cui obiettivi sono diversi.

126. La Corte raccomanda di creare una distinta istanza comune specifica, come già previsto all'articolo 73, paragrafo 6, dell'RF in vigore. Dal momento che la questione delle irregolarità finanziarie è legata ai poteri dell'istituzione di infliggere sanzioni disciplinari e, quindi, è intrinsecamente connessa all'autonomia amministrativa dell'istituzione, il carattere interistituzionale dell'istanza andrebbe rafforzato attraverso la sua composizione.

127. La Corte osserva che, in caso di fusione delle due istanze, l'iter indicato all'articolo 90 della proposta di RF non è conforme alle disposizioni in materia di procedimenti disciplinari sanciti all'allegato IX dello statuto del personale. Non può essere avviato alcun procedimento disciplinare senza che venga stilata una relazione dell'OLAF o che abbia avuto luogo un'indagine amministrativa. Nell'iter proposto, invece, l'istituzione decide in merito all'avvio di un procedimento disciplinare sulla base del parere dell'istanza. Con questo sistema, la commissione disciplinare viene consultata in tutti i casi di irregolarità mentre, ai sensi degli articoli 11 e 12 dell'allegato IX, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere se consultarla o meno, a seconda della natura della sanzione.

Conclusione

128. La Corte non condivide la proposta di fondere le istanze.

([1]) Parere n. 1/2015 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU C 52 del 13.2.2015, pag. 1).

([2]) La divisione operata in materia di appalti pubblici tra l'RF, da una parte, e l'allegato I, dall'altra, viola le norme sulle procedure decisionali definite nei trattati e chiarite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Trattamento differenziato degli investitori

La proposta della Commissione

129. Il nuovo articolo 43 *bis* del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 265 della proposta) introduce il concetto del trattamento differenziato degli investitori. Esso permette, a determinate condizioni, che i fondi SIE assumano una posizione subordinata rispetto all'investitore privato e ai prodotti finanziari della BEI coperti dalla garanzia dell'UE a titolo del FEIS ([1]).

Analisi della Corte

130. La proposta può essere intesa come un incentivo agli investitori privati e alla BEI, che consente ai fondi SIE di farsi carico delle perdite prima che queste si ripercuotano su di essi.

Conclusione

131. La Corte reputa che la proposta dovrebbe fornire una definizione chiara del trattamento differenziato e fare in modo di trovare un equilibrio fra la promozione degli investimenti e il rischio di un eccessivo compenso degli investitori.

Variazione del periodo di ammissibilità per gli strumenti finanziari nell'ambito della gestione concorrente

132. Nell'aprile 2015 la Commissione ha deciso di prorogare il periodo di ammissibilità dei pagamenti per gli strumenti finanziari nell'ambito della gestione concorrente mediante una decisione della Commissione, anziché chiedere al Parlamento e al Consiglio di modificare il regolamento pertinente ([2]).

133. Le modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 introdotte nell'attuale proposta non affrontano la questione della variazione del periodo di ammissibilità.

Norme in materia di recuperi

La proposta della Commissione

134. Ai sensi delle disposizioni in vigore del regolamento (UE) n. 1306/2013, se il recupero di pagamenti indebiti non è avvenuto entro termini specifici, tali importi vengono ripartiti in pari misura tra il bilancio dell'Unione e lo Stato membro in questione (cosiddetta «regola 50/50»). Nella modifica all'articolo 54, paragrafo 2 (articolo 268 del COM (2016) 605), la Commissione propone di nuovo ([3]) che le conseguenze finanziarie del mancato recupero siano esclusivamente a carico dello Stato membro interessato.

Analisi della Corte

135. Come osservato nel parere n. 1/2012 della Corte ([4]), tale modifica implica il rischio che gli Stati membri gestiscano il processo di comunicazione e di cancellazione dei crediti in modo da evitare oneri finanziari per il bilancio nazionale.

Conclusione

136. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, la Commissione potrebbe definire una soglia «de minimis» onde evitare la necessità di dare un seguito a numerosi debiti di modesta entità.

Stato di «agricoltore in attività»

La proposta della Commissione

137. Le modifiche all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (articolo 269 del COM(2016) 605) consentono agli Stati membri di:

— ridurre i criteri a disposizione dei richiedenti per dimostrare lo stato di «agricoltore in attività», oppure di

— non applicare più dal 2018 le disposizioni in virtù delle quali i beneficiari devono essere «agricoltori in attività».

([1]) COM(2016) 605, considerando 188.
([2]) Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2014, paragrafo 6.52; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2015, paragrafo 6.45.
([3]) Una proposta analoga era stata formulata nel COM(2011) 628, sfociato nel regolamento (UE) n. 1306/2013. Tale proposta non era stata accettata dal legislatore.
([4]) Parere n. 1/2012 su alcune proposte di regolamenti concernenti la politica agricola comune per il periodo 2014-2020, paragrafi 43 e 44.

Analisi della Corte

138. Nel parere n. 1/2012, la Corte ha osservato che le misure proposte dalla Commissione per determinare lo stato di «agricoltore in attività» rischiavano di imporre un onere amministrativo eccessivo alle autorità di gestione e agli agricoltori. La riduzione dei criteri per dimostrare la condizione di «agricoltore in attività» risponde, in qualche misura, ai dubbi sollevati dalla Corte. Tuttavia, la proposta di consentire agli Stati membri di non applicare le disposizioni in virtù delle quali un beneficiario deve essere un «agricoltore in attività» non è in linea con la raccomandazione formulata dalla Corte nella relazione speciale n. 5/2011 ([1]).

Conclusione

139. La Corte reputa ragionevole la proposta di semplificare l'attuazione dei criteri per dimostrare lo stato di «agricoltore in attività», ma non condivide di cessare del tutto l'applicazione delle disposizioni in virtù delle quali i beneficiari devono essere «agricoltori in attività».

Pagamento per i giovani agricoltori

La proposta della Commissione

140. La Commissione propone di eliminare dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (articolo 269 del COM(2016) 605) il limite di 90 ettari o di diritti all'aiuto per i pagamenti ai giovani agricoltori. I limiti massimi specifici in termini di ettari e diritti all'aiuto dovrebbero essere fissati e applicati solo dagli Stati membri, quando i fondi disponibili non consentono di soddisfare tutte le domande di aiuto.

Analisi della Corte

141. Tali pagamenti sono tesi ad agevolare l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle relative aziende nella fase successiva all'avviamento. La Corte ritiene che, in genere, un'azienda agricola di oltre 90 ettari non si trova più nella fase di avviamento o nel processo di adeguamento strutturale. Tali aziende agricole dovrebbero essere sufficientemente solide in termini finanziari da sostenere il costo di un eventuale adeguamento strutturale rimanente.

Conclusione

142. La Corte raccomanda di mantenere un limite massimo di ettari o di diritti all'aiuto.

Definizioni

La proposta della Commissione

143. Nella proposta di RF, la Commissione introduce nuove definizioni e ne modifica alcune esistenti.

Analisi della Corte

144. Alcune di queste definizioni sono incomplete oppure non allineate ad altri documenti della Commissione o alla migliore pratica comunemente accettata.

145. Ad esempio, la definizione di «garanzia di bilancio» (articolo 2, punto 9) sembra ignorare il fatto che una potenziale obbligazione finanziaria dura fino allo scadere dell'ultimo contratto sottoscritto con il destinatario finale della garanzia dell'Unione.

146. Come già osservato nella relazione speciale n. 19/2016 ([2]) della Corte, la definizione di «effetto leva» non è chiara e non segue gli orientamenti riconosciuti a livello internazionale. Nella proposta di RF, l'articolo 2, punto 33, non fornisce il chiarimento auspicato. Inoltre, viene introdotta una nuova definizione per «effetto moltiplicatore», simile a quella di «effetto leva» (all'articolo 202, paragrafo 1, lettera d), i due termini sono utilizzati in modo interscambiabile, rendendo il concetto ancora più confuso).

([1]) Relazione speciale n. 5/2011 «Il regime di pagamento unico (RPU): aspetti da considerare per migliorare la sana gestione finanziaria».
([2]) Nella relazione speciale n. 19/2016, dal titolo «L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013», la Corte raccomanda quanto segue: «Nel regolamento finanziario (e successivamente nei regolamenti settoriali), la Commissione dovrebbe fornire una definizione dell'effetto moltiplicatore degli strumenti finanziari applicabile a tutti i settori del bilancio UE, che operi una netta distinzione tra l'effetto moltiplicatore sui contributi pubblici nazionali e privati nell'ambito del PO e/o sui contributi di capitale pubblici o privati aggiuntivi, nonché tenga conto della tipologia di strumento in causa. Tale definizione dovrebbe indicare chiaramente come determinare gli importi mobilitati dal contributo pubblico dell'UE e nazionale, possibilmente in linea con gli orientamenti dell'OCSE al riguardo».

147. Sia l'RF sia i regolamenti settoriali propongono una serie di misure volte a prestare maggiore attenzione ai risultati e alle realizzazioni. I recenti risultati di audit ([1]), tuttavia, hanno messo in evidenza che sussistono differenze significative nell'uso di questi termini da un'attività all'altra della Commissione.

Conclusione

148. La Corte raccomanda di:

— allineare le definizioni formulate nella proposta di RF alla migliore pratica corrente;

— includere le definizioni di «realizzazione» e «risultato» nell'RF. Anche i regolamenti settoriali dovrebbero attenersi a queste definizioni.

Il presente parere è stato adottato dalla Corte dei conti europea a Lussemburgo, nella riunione del 26 gennaio 2017.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente

([1]) Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2015, paragrafi 3.54-3.59; relazione annuale sull'esercizio finanziario 2014, paragrafi 3.52 e 3.92.

ALLEGATO I

TESTO MODIFICATO DELLA COMMISSIONE E SUGGERIMENTI DELLA CORTE

Testo della proposta	Suggerimento della Corte
Articolo 69 Organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom 6. Un revisore esterno indipendente verifica che i conti annuali di ciascuno degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo in questione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione. Salvo disposizione contraria dell'atto di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa a ciascun organismo conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, TFUE. Nell'elaborare tale relazione la Corte esamina il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente e le azioni adottate in risposta alle conclusioni del revisore.	*Articolo 69 Organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom* 6. Un revisore esterno indipendente verifica che i conti annuali di ciascuno degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo in questione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione. **Il revisore esterno indipendente verifica anche la legittimità e regolarità delle entrate e delle spese.** Salvo disposizione contraria dell'atto di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti **riferisce con cadenza annuale i risultati di audit** ~~elabora una relazione annuale specifica relativa a ciascun organismo~~ **relativi agli organismi di cui al presente articolo** conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, TFUE. Nell'elaborare ~~tale relazione~~ **tale rendiconto**, la Corte esamina il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente e le azioni adottate in risposta alle conclusioni del revisore.
Articolo 70 Organismi di partenariato pubblico-privato Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano le proprie regole finanziarie. Tali regole comprendono un insieme di princìpi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il regolamento finanziario con un regolamento finanziario tipo che stabilisce i princìpi necessari a garantire la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione basati sull'articolo 149. Le regole finanziarie di tali organismi si discostano dal regolamento finanziario tipo soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione. Agli organismi di partenariato pubblico-privato si applica l'articolo 69, paragrafi 2, 3 e 4.	*Articolo 70 Organismi di partenariato pubblico-privato* Gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti da un atto di base e incaricati di attuare un partenariato pubblico-privato adottano le proprie regole finanziarie. Tali regole comprendono un insieme di princìpi necessari ad assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il regolamento finanziario con un regolamento finanziario tipo che stabilisce i princìpi necessari a garantire la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione basati sull'articolo 149. Le regole finanziarie di tali organismi si discostano dal regolamento finanziario tipo soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione. Agli organismi di partenariato pubblico-privato si applica l'articolo 69, paragrafi **da** 2~~, 3 e 4~~ **a 6**.
Articolo 123 Riconoscimento reciproco delle revisioni contabili Qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo del contributo dell'Unione una revisione contabile fondata sui princìpi internazionali riconosciuti che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale revisione costituisce la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale.	*Articolo 123 Riconoscimento reciproco delle revisioni contabili* Qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo del contributo dell'Unione una revisione contabile fondata sui princìpi internazionali riconosciuti che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale revisione ~~costituisce la base della garanzia globale di affidabilità~~**può essere presa in considerazione nel contesto dell'audit della spesa dell'Unione**, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale. **A tal fine, la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione della Commissione e della Corte dei conti, su richiesta di queste ultime.**

Testo della proposta	Suggerimento della Corte
Articolo 126 Partenariati finanziari quadro 3. Al fine di ottimizzare i costi e i benefici delle revisioni contabili e facilitare il coordinamento, possono essere conclusi accordi di revisione contabile o di verifica con le persone e le entità che eseguono i fondi ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o con i beneficiari delle sovvenzioni. Nel caso della Banca europea per gli investimenti si applica l'accordo tripartito concluso con la Commissione e la Corte dei conti europea.	*Articolo 126 Partenariati finanziari quadro* 3. Al fine di ottimizzare i costi e i benefici delle revisioni contabili e facilitare il coordinamento, possono essere conclusi accordi di revisione contabile o di verifica con le persone e le entità che eseguono i fondi ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o con i beneficiari delle sovvenzioni. ~~Nel caso della Banca europea per gli investimenti si applica l'accordo tripartito concluso con la Commissione e la Corte dei conti europea.~~**Tali accordi non limitano l'accesso da parte delle Corte dei conti alle informazioni necessarie per l'audit dei fondi dell'Unione.**
Articolo 211 Norme in materia di garanzie di bilancio 2. I contributi degli Stati membri alle garanzie di bilancio ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 2, possono essere forniti sotto forma di garanzie o in contanti. Un importo superiore a quello di cui paragrafo 1, lettera a), è accordato per conto dell'Unione. I pagamenti relativi alle attivazioni delle garanzie sono effettuati, ove necessario, dagli Stati membri o terzi contributori su base pari passu. La Commissione firma con i contributori un accordo contenente, in particolare, le disposizioni relative alle condizioni di pagamento.	*Articolo 211 Norme in materia di garanzie di bilancio* 2. I contributi degli Stati membri alle garanzie di bilancio ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 2, possono essere forniti sotto forma di garanzie o in contanti. Un importo superiore a quello di cui **al** paragrafo 1, lettera a), è accordato per conto dell'Unione. I pagamenti relativi alle attivazioni delle garanzie sono effettuati, ~~ove necessario~~**in linea di principio**, dagli Stati membri o terzi contributori su base pari passu. La Commissione firma con i contributori un accordo contenente, in particolare, le disposizioni relative alle condizioni di pagamento.
Articolo 247 Norme e procedure di revisione contabile 1. L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e a tutti gli altri atti emanati in esecuzione dei trattati. Tale esame tiene conto del carattere pluriennale dei programmi e dei relativi sistemi di vigilanza e controllo.	*Articolo 247 Norme e procedure di revisione contabile* 1. L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e a tutti gli altri atti emanati in esecuzione dei trattati.~~Tale esame tiene conto del carattere pluriennale dei programmi e dei relativi sistemi di vigilanza e controllo.~~
Articolo 249 Diritto di accesso della Corte dei conti 1. La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i destinatari, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro o di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o a revisioni sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati elettronicamente.	*Articolo 249 Diritto di accesso della Corte dei conti* 1. La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i destinatari, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti**, su sua richiesta,** tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro o di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o a revisioni sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati elettronicamente. **Il diritto di accesso della Corte comprende l'accesso al sistema informatico utilizzato per la gestione delle entrate o delle spese che essa sottopone a verifica.**

Testo della proposta	Suggerimento della Corte
Gli organismi di controllo interni e gli altri servizi di controllo delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti.	Gli organismi di controllo interni e gli altri servizi di controllo delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti.
2. I funzionari le cui operazioni sono soggette alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a:	2. I funzionari le cui operazioni sono soggette alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a:
a) aprire le loro casse, esibire denari, valori e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;	a) aprire le loro casse, esibire denari, valori e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;
b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione della revisione contabile di cui all'articolo 247.	b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione della revisione contabile di cui all'articolo 247.
La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b), comma può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.	La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b), ~~comma~~ può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.
3. La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese dell'Unione, detenuti dai servizi delle istituzioni e, in particolare, dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, dagli organismi che gestiscono entrate o spese in nome dell'Unione e dalle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.	3. La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese dell'Unione, detenuti dai servizi delle istituzioni e, in particolare, dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, dagli organismi che gestiscono entrate o spese in nome dell'Unione e dalle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.
4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi dell'Unione riscossi a titolo di contributi.	4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi dell'Unione riscossi a titolo di contributi.
5. Qualsiasi finanziamento dell'Unione a destinatari esterni alle istituzioni è subordinato all'accettazione scritta, da parte di tali destinatari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subappaltatori, di una revisione contabile eseguita dalla Corte dei conti sull'uso dei finanziamenti accordati.	5. Qualsiasi finanziamento dell'Unione a destinatari esterni alle istituzioni è subordinato all'accettazione scritta, da parte di tali destinatari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subappaltatori, di una revisione contabile eseguita dalla Corte dei conti sull'uso dei finanziamenti accordati.
6. La Commissione fornisce alla Corte dei conti, qualora questa le richieda, tutte le informazioni sull'assunzione e sull'erogazione di prestiti.	6. La Commissione fornisce alla Corte dei conti, qualora questa le richieda, tutte le informazioni sull'assunzione e sull'erogazione di prestiti.
7. L'uso di sistemi informatici integrati non ha l'effetto di limitare l'accesso da parte della Corte dei conti ai documenti giustificativi.	7. L'uso di sistemi informatici integrati non ha l'effetto di limitare l'accesso da parte della Corte dei conti ai documenti giustificativi. **Ogniqualvolta sia tecnicamente fattibile, viene fornito alla Corte dei conti, presso la sua sede, l'accesso elettronico ai dati e ai documenti necessari all'audit.**
Articolo 250 Relazione annuale della Corte dei conti	*Articolo 250 Relazione annuale della Corte dei conti*
1. La Corte dei conti trasmette entro il 15 giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.	1. La Corte dei conti trasmette entro il ~~15~~**30** giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale**, al fine di consentire loro di commentarle**. Tali osservazioni rimangono riservate ~~e sono oggetto di una procedura in contraddittorio~~. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ~~ottobre~~**luglio**. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

Testo della proposta	Suggerimento della Corte
2. Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria.	2. Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria.
3. La relazione annuale comporta tante suddivisioni quante sono le istituzioni. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.	3. La relazione annuale comporta tante suddivisioni quante sono le istituzioni. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.
La Corte dei conti adotta tutte i provvedimenti necessari affinché le risposte delle istituzioni alle sue osservazioni siano pubblicate accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa.	La Corte dei conti adotta ~~tutte~~ **tutti** i provvedimenti necessari affinché le risposte delle istituzioni alle sue osservazioni siano pubblicate ~~accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa~~ **unitamente alla relazione annuale**.
4. La Corte dei conti invia alle autorità preposte al discarico e alle altre istituzioni, entro il 15 novembre, la propria relazione annuale corredata delle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.	4. La Corte dei conti invia alle autorità preposte al discarico e alle altre istituzioni, entro il 15 novembre, la propria relazione annuale corredata delle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Articolo 251 Relazioni speciali della Corte dei conti	*Articolo 251 Relazioni speciali della Corte dei conti*
1. La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.	1. La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare in una relazione speciale**, al fine di consentire loro di commentarle**. Tali osservazioni rimangono riservate ~~e sono oggetto di una procedura in contraddittorio~~.
In generale, entro sei settimane dalla trasmissione di dette osservazioni, l'istituzione o l'organismo interessati comunicano alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni. Tale termine è sospeso, in casi debitamente giustificati, in particolare qualora, durante la procedura in contraddittorio, l'istituzione o l'organismo interessati necessitino di un seguito da parte degli Stati membri per mettere a punto la loro risposta.	In generale, entro sei settimane dalla trasmissione di dette osservazioni, l'istituzione o l'organismo interessati comunicano alla Corte dei conti le proprie eventuali risposte a tali osservazioni. ~~Tale termine è sospeso, in casi debitamente giustificati, in particolare qualora, durante la procedura in contraddittorio, l'istituzione o l'organismo interessati necessitino di un seguito da parte degli Stati membri per mettere a punto la loro risposta.~~
Le risposte dell'istituzione o dell'organismo interessati riguardano direttamente ed esclusivamente le osservazioni della Corte dei conti.	Le risposte dell'istituzione o dell'organismo interessati riguardano direttamente ed esclusivamente le osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti provvede a che le relazioni speciali siano elaborate e adottate entro un congruo periodo di tempo che, in termini generali, non supera i 13 mesi.	La Corte dei conti provvede a che le relazioni speciali siano elaborate e adottate entro un congruo periodo di tempo che, in termini generali, non supera i 13 mesi.
Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni o degli organismi interessati sono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio, ognuno dei quali decide, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.	Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni o degli organismi interessati sono trasmesse senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio, ognuno dei quali decide, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.
La Corte dei conti adotta tutte i provvedimenti necessari affinché le risposte date alle sue osservazioni da ciascuna istituzione e ciascun organismo siano pubblicate accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa e pubblica il calendario per l'elaborazione della relazione speciale.	La Corte dei conti adotta ~~tutte~~**tutti** i provvedimenti necessari affinché le risposte date alle sue osservazioni da ciascuna istituzione e ciascun organismo siano pubblicate ~~accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa e pubblica il calendario per l'elaborazione della~~**unitamente alla** relazione speciale.

ALLEGATO II

RELAZIONI

	Relazioni periodiche a cura della Commissione (in virtù dell'RF in vigore)		Relazioni periodiche a cura della Commissione prospettate (proposta di RF)		Modifica proposta dalla Corte	
	Data	Relazione	Data	Relazione	Presentazione per l'audit	Relazione
1	1º marzo *n* + 1	Conti provvisori delle altre istituzioni e degli organismi per l'esercizio *n*	1º marzo *n* + 1	Conti provvisori delle altre istituzioni e degli organismi per l'esercizio *n*	1º marzo *n* + 1	Conti provvisori di **tutte** le istituzioni e degli organismi per l'esercizio *n*
2	31 marzo *n* + 1	Conti provvisori della Commissione e conti provvisori consolidati dell'Unione per l'esercizio *n*	31 marzo *n* + 1	Conti provvisori della Commissione e conti provvisori consolidati dell'Unione per l'esercizio *n*	31 marzo *n* + 1	Conti consolidati provvisori dell'Unione per l'esercizio *n*
3	31 marzo *n* + 1	Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria per l'esercizio *n* (articolo 142 dell'RF in vigore)	31 marzo *n* + 1	Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria per l'esercizio *n* (articolo 241 della proposta di RF)	1º marzo *n* + 1	Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria per l'esercizio *n* (articolo 241 della proposta di RF)
4	15 giugno *n* + 1	Sintesi delle relazioni annuali di attività (articolo 66, paragrafo 9, dell'RF in vigore)	31 luglio *n* + 1	Inclusa nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (nell'ambito del pacchetto integrato sull'informativa finanziaria) (articolo 239 della proposta di RF)	31 marzo *n* + 1	Relazione unica finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di rendiconto
5		Valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti (articolo 318 del TFUE)	31 luglio *n* + 1	Inclusa nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (nell'ambito del pacchetto integrato sull'informativa finanziaria) (articolo 239 della proposta di RF)	1º maggio *n* + 1	Relazione distinta con una spiegazione dell'estensione e delle risultanze delle valutazioni dell'intera spesa e delle altre politiche dell'UE
6	1º luglio *n* + 1	Relazioni annuali d'attività per l'esercizio *n*	31 luglio *n* + 1	Incluse nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (nell'ambito del pacchetto integrato sull'informativa finanziaria) (articolo 239 della proposta di RF). Le informazioni sulla performance verrebbero comunicate tramite le «dichiarazioni programmatiche» allegate al progetto di bilancio		Documenti interni della Commissione. Non occorre trattarli nell'RF. Le principali informazioni sulla performance potrebbero essere comprese nella relazione di valutazione
7	1º luglio *n* + 1	Conti definitivi per le altre istituzioni e gli organismi per l'esercizio *n* (articolo 148 dell'RF in vigore)	1º luglio *n* + 1	Conti definitivi per le altre istituzioni e gli organismi per l'esercizio *n* (articolo 238 della proposta di RF)	15 giugno *n* + 1	Conti definitivi di **tutte** le istituzioni e degli organismi per l'esercizio *n*

	Relazioni periodiche a cura della Commissione (in virtù dell'RF in vigore)		Relazioni periodiche a cura della Commissione prospettate (proposta di RF)		Modifica proposta dalla Corte	
	Data	Relazione	Data	Relazione	Presentazione per l'audit	Relazione
8	31 luglio *n* + 1	Conti consolidati definitivi e conti definitivi della Commissione per l'esercizio *n* (articolo 148 dell'RF in vigore)	31 luglio *n* + 1	Conti annuali consolidati (nell'ambito del pacchetto integrato sull'informativa finanziaria) (articolo 238, paragrafo 5, e articolo 239 della proposta di RF)	30 giugno *n* + 1	Conti annuali consolidati
9	31 luglio *n* + 1	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti, Tutela del bilancio UE a fine esercizio *n*	31 luglio *n* + 1	Relazione sulle azioni preventive e correttive concernenti il bilancio dell'UE (nell'ambito del pacchetto integrato sull'informativa finanziaria) (articolo 239 della proposta di RF)	31 marzo *n* + 1	Relazione sulle azioni preventive e correttive concernenti il bilancio dell'UE (nell'ambito del pacchetto integrato sull'informativa finanziaria) (articolo 239 della proposta di RF)
10		Relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (lotta contro la frode) (nell'ambito del pacchetto integrato sull'informativa finanziaria) (articolo 325 del TFUE)	31 luglio *n* + 1	Relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (lotta contro la frode) (nell'ambito del pacchetto integrato sull'informativa finanziaria) (articolo 325 del TFUE)	31 marzo *n* + 1	Relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (lotta contro la frode) (nell'ambito del pacchetto integrato sull'informativa finanziaria) (articolo 325 del TFUE)
11		Relazione sulle revisioni contabili interne (articolo 99, paragrafo 5, dell'RF in vigore)	31 luglio *n* + 1	Relazione sulle revisioni contabili interne (articolo 116, paragrafo 8, della proposta di RF)	31 marzo *n* + 1	Inclusa nella relazione unica finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di rendiconto
12		Relazione sul seguito dato al discarico (articolo 165, paragrafo 3, dell'RF in vigore)	31 luglio *n* + 2	Relazione sul seguito dato al discarico (articolo 253, paragrafo 3, della proposta di RF)		
13	15 giugno *n* + 1	Relazione sui fondi fiduciari		Relazione sui fondi fiduciari (articolo 244 della proposta di RF)	30 giugno *n* + 1	Inclusa come rendiconto consolidato nei conti annuali consolidati
14	1º settembre *n* + 1	Progetto di bilancio per l'esercizio *n* + 2	1º settembre *n* + 1	Progetto di bilancio — comprensivo anche delle informazioni sugli strumenti finanziari, sulle garanzie di bilancio e sull'assistenza finanziaria — «dichiarazioni programmatiche»		

	Relazioni periodiche a cura della Commissione (in virtù dell'RF in vigore)		Relazioni periodiche a cura della Commissione prospettate (proposta di RF)		Modifica proposta dalla Corte	
	Data	Relazione	Data	Relazione	Presentazione per l'audit	Relazione
15	15 settembre	Relazione concernente gli attuali rischi osservati, le tendenze generali constatate, i nuovi problemi contabili incontrati e le informazioni relative ai recuperi (articolo 150, paragrafo 4, dell'RF in vigore)	15 settembre	Relazione concernente gli attuali rischi osservati, le tendenze generali constatate, i nuovi problemi contabili incontrati e le informazioni relative ai recuperi (articolo 243 della proposta di RF)	1º settembre	Relazione concernente gli attuali rischi osservati, le tendenze generali constatate, i nuovi problemi contabili incontrati e le informazioni relative ai recuperi (articolo 243 della proposta di RF)
16		Relazione su garanzie di bilancio e rischi (articolo 149)		Inglobata nella relazione sugli strumenti finanziari allegata al progetto di bilancio		
17	ott./nov. *n* + 1	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli strumenti finanziari sostenuti dal bilancio generale (articolo 140, paragrafo 8, dell'RF in vigore)	1º settembre *n* + 1	Relazione sugli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio, l'assistenza finanziaria, le passività potenziali e il fondo comune di copertura [articolo 39, paragrafi 4 e 5, articolo 50, paragrafo 1, lettera d), articolo 242 della proposta di RF], presentata congiuntamente al progetto di bilancio per l'esercizio *n* + 2.		

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT